



COMUNE DI PORTO VENERE
PROVINCIA DELLA SPEZIA

AREA 3 – URBANISTICA E EDILIZIA

ORDINANZA N° 2667 R.O.
DISCIPLINA AREE DEMANIALI MARITTIME PORTO VENERE CAPOLUOGO

LA RESPONSABILE DEL DEMANIO

RITENUTO necessario, nelle more della necessaria prossima revisione complessiva dei provvedimenti gestionali del demanio marittimo, sentito l'ufficio marittimo locale, aggiornare in funzione dell'interesse pubblico e della pubblica fruizione la vigente disciplina di cui alle ordinanze n. 1949/2006 e n. 2477/2013;

VISTA la Legge Regionale n. 13 del 28 aprile 1999, come modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 1 del 03 gennaio 2002, che ha trasferito ai comuni le funzioni in materia di demanio marittimo;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 18 del 9 aprile 2002 concernente "Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 18.04.1999 n. 13;

VISTO il decreto sindacale n. 40 del 24 dicembre 2014 con il quale vengono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e di gestione per le funzioni in materia di demanio marittimo;

VISTO il R. D. 30 marzo 1942 n. 327, Codice della Navigazione;

VISTO il D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328, Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (Navigazione Marittima);

ORDINA

Articolo 1 Sosta e deposito di natanti e imbarcazioni

Sono **vietati** il deposito e la sosta in secco di natanti da diporto, imbarcazioni da pesca e/o da lavoro, invasature, carrelli a mano e stradali per unità da diporto, pesca e lavoro, materiali, dotazioni, attrezzature di qualsiasi genere e specie in tutte le aree demaniali marittime nel periodo compreso tra il 01 aprile ed il 15 ottobre di ogni anno. La sosta delle barche completamente in legno (sia opera morta che viva) è consentita in deroga fino al 15 maggio.

Sono consentiti ai residenti nel Comune di Porto Venere titolari di posto barca e/o punto d'ormeggio e/o concessione demaniale negli specchi acquei di Porto Venere e Isola Palmaria, previa autorizzazione rilasciata in ordine cronologico in relazione alla data di protocollazione dell'apposita istanza all'Ufficio comunale competente dell'Area 2, il deposito e la sosta in secco di natanti da diporto, imbarcazioni da pesca e/o da lavoro, della dimensione massima di metri 7.00 (lunghezza fuori tutto), nelle aree demaniali che verranno indicate. L'autorizzazione ed il contrassegno identificativo potranno essere rilasciati, sino all'esaurimento della capacità dei posti barca a secco, previa richiesta degli interessati presso l'ufficio comunale preposto.

Per consentire la rotazione, ogni unità potrà essere autorizzata alla sosta ordinaria per non più di 60 giorni ad eccezione delle unità completamente in legno (sia opera morta che viva) che potranno essere autorizzate alla sosta per non più di 90 giorni. Chiunque lasci libero il posto assegnato prima del termine è tenuto ad informare il Comune e a riconsegnare il contrassegno.

Per ogni mezzo nautico potrà altresì essere autorizzata la sosta a secco straordinaria per non più di 5 giorni, con le predette modalità autorizzative, nell'area demaniale apposita sulla banchina nei pressi del porticciolo, che verrà indicata.

Ogni unità dovrà essere posizionata opportunamente sollevata da terra con mezzi idonei in modo da non costituire pericolo, oppure su carrelli e invasature. Il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere alla pulizia ed all'asciugatura di ristagni d'acqua nelle aree di sosta e deposito e di quelle immediatamente adiacenti nel raggio di due metri dall'unità. Le unità prive di contrassegno, di caratteristiche diverse da quelle dichiarate nella domanda o non conformi alle previsioni del presente provvedimento e le eventuali attrezzature irregolarmente depositate, saranno rimosse forzatamente e trasportate in apposite aree di deposito a cura del Comune di Porto Venere, a spese del proprietario, ai sensi dell'art. 1161 c. 2 cod. nav.

Articolo 2 Lavori di manutenzione

È fatto divieto di eseguire la pulizia della carena, il lavaggio delle unità con detersivi e detergenti senza recupero delle acque, le pitturazioni a spruzzo, l'uso di vernici e solventi non conformi alla normativa vigente, l'uso di fiamme libere, l'uso di attrezzature rumorose e di gruppi elettrogeni nelle aree demaniali di sosta e deposito di natanti e imbarcazioni. Sono vietate tutte le operazioni con mezzi meccanici, elettromeccanici, idraulici o manuali (quali pompe, idranti o altro) che comportino la produzione di acque di rifiuto. I lavori di carteggiatura potranno essere effettuati a mano ed è vietato l'uso di utensili elettrici o pneumatici (quali carteggiatrici od altri). Sul suolo, al di sotto dell'imbarcazione dovrà essere posto un telo impermeabile atto a raccogliere i residui prodotti nell'attività. I residui in ogni caso non devono mai essere abbandonati sul suolo né dispersi in mare e andrà rispettata la disciplina normativa in materia. È consentita ai proprietari delle unità nautiche e a soggetti espressamente delegati, non aventi natura imprenditoriale, l'esecuzione di lavori di piccola manutenzione dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 11.00 e dalle 15.00 alle 18.00, sabato e domenica dalle ore 9.00 alle ore 11.00 con esclusione dei giorni festivi prefestivi e della settimana di Pasqua, previa predisposizione di ogni strumento e cautela idonei ad evitare qualsiasi forma di inquinamento.

Articolo 3 Deposito materiali

Nella banchina antistante lo specchio acqueo riservato all'ormeggio delle imbarcazioni da pesca è riservata un'area della superficie massima di mq. 4, appositamente individuata con segnaletica orizzontale costituita da righe di colore giallo, destinata al deposito di contenitori per il ricovero delle reti da pesca. Le reti da pesca potranno permanere nell'area destinata, limitatamente al periodo di esercizio dell'attività, e dovranno essere mantenute pulite, non abbandonate ed in modo da non provocare esalazioni odorose.

Nella banchina antistante lo specchio acqueo riservato all'ormeggio delle imbarcazioni da pesca, all'esterno dell'area succitata, è vietato il deposito di attrezzature e materiali da lavoro per un tempo superiore a quello necessario per l'imbarco e lo sbarco. Le predette attrezzature da pesca potranno essere sbarcate per consentire le necessarie manovre ed operazioni autorizzate di vendita del pescato dalle imbarcazioni.

Articolo 4 Circolazione di mezzi di sollevamento in area demaniale

È fatto divieto di circolare sulla Calata Doria e sui moli con gru semoventi con unità appese. La movimentazione delle unità è consentita nelle aree come sopra individuate unicamente su autocarri muniti di gru, carrelli a mano e su invasature esclusivamente nella fascia oraria in cui è consentita la circolazione secondo la disciplina in vigore. La circolazione veicolare e pedonale nelle aree dedicate è regolamentata dalle norme in materia di circolazione stradale.

Articolo 5 Delimitazione delle aree

Il Comune di Porto Venere provvederà alla verifica e delimitazione delle aree assentite in concessione. Ad avvenuta occupazione delle aree predette il concessionario è pertanto tenuto a dare immediata comunicazione al Comune (Comando della Polizia Municipale e Ufficio Tributi) al fine dei controlli di competenza. Eventuali vasi di fiori, piante, ombrelloni, attrezzature di bar e ristoranti dovranno essere posizionati all'interno dell'area condotta in concessione fatta salva ogni altra autorizzazione di legge.

Articolo 6 Pesca con canna

La pesca con canna con o senza mulinello è tassativamente vietata, in tutto l'arco dell'anno, da punta San Pietro alla spiaggia "Arenella" esclusa.

La pesca con canna, con o senza mulinello, è consentita dalla spiaggia "Arenella" allo stabilimento "Sporting Beach" sito in I traversa Olivo, negli arenili della II Traversa Olivo e sull'isola Palmaria dal Terrizzo fino a P.ta Secca e in Loc. Pozzale, con la seguente articolazione:

- 1) dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno senza limitazioni di orario con esclusione dei giorni festivi e prefestivi nei quali potrà essere svolta esclusivamente dalle ore 21.00 alle ore 07.00 del giorno successivo.
- 2) dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno dalle ore 21.00 alle ore 07.00 del giorno successivo.

In ogni caso, in entrambi i periodi indicati ai punti precedenti, non dovranno in alcun modo essere occupati, con materiali di alcun genere, gli spazi nelle vie o passeggiate destinate al transito pedonale, né potranno essere occupati muretti, sedute e arredi urbani in genere.

Sull'isola Palmaria nel tratto che va da P.ta Secca a P.ta Beffettuccio e nel tratto che va da Capo dell'isola fino al palo giallo con croce di Sant'Andrea (loc. Pozzale) la pesca è disciplinata dal regolamento per l'organizzazione e la gestione dell'Area di Tutela Marina.

Ogni singolo pescatore potrà effettuare l'attività di pesca utilizzando al massimo numero 3 canne, con o senza mulinello, con non più di numero 3 ami per canna.

E' vietata la pesca con uso di esplosivi, con uso della corrente elettrica o con uso di sostanze atte a stordire e catturare la fauna ittica, nonché alla raccolta e commercializzazione; per qualsiasi tipo di pesca sportiva non è consentito l'uso dell'esca denominata "bigattino". Non è consentito l'uso del bilancino.

Articolo 7 Disciplina dello smaltimento rifiuti sui moli e banchine

Sui moli, sulle banchine, sui pontili galleggianti è vietato lavare stoviglie, veicoli, biancheria personale ed effetti lettereschi. I rifiuti di alimentazione ed immondizie, opportunamente differenziati, devono essere smaltiti negli appositi contenitori.

È vietato l'abbandono di esche, pesce, pasture e loro contenitori nonché qualsiasi materiale da pesca e rifiuti a terra, negli arenili, nelle scogliere e in mare.

Articolo 8 Disciplina di attività eccezionali in deroga

In tutti i casi di particolari eventi, ritenuti urgenti e comunque opportuni, e comunque limitati nel tempo, o di necessità temporaneamente definite che richiedano una diversa disciplina riguardante le aree di cui alla presente Ordinanza, il Comune potrà, di volta in volta, esaminare la possibilità di procedere alla regolamentazione a mezzo di apposita autorizzazione e/o nulla osta, anche in deroga a quanto previsto dalla presente Ordinanza.

Articolo 9 Pubblicità ordinanza

Il richiamo alla presente ordinanza verrà inserito nella cartellonistica specifica dislocata lungo il tratto di litorale di competenza. La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune di Porto Venere e trasmessa alla Capitaneria di Porto della Spezia, all'Ufficio Marittimo Locale di Porto Venere, alle Forze dell'Ordine ed agli enti competenti per territorio nonché divulgata con ogni altro mezzo ritenuto idoneo ai fini della massima diffusione.

Articolo 10 Disposizioni finali

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Chiunque violi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, è punito per ogni fattispecie prevista dalla presente ordinanza in via amministrativa o penale ai sensi del Codice della Navigazione, fatto salvo quanto disposto all'art. 8, e ai sensi delle disposizioni specifiche in materia.

AVVERTE

Ai sensi della legge n. 241/1990 che l'Ufficio Responsabile è l'Ufficio dell'Area 3 "Paesaggio, Sviluppo Sostenibile e Demanio Marittimo", referente l'arch. Nicoletta Portunato. Il Comune di Porto Venere, ha sede in Via Garibaldi n. 9.

La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alla sua emissione e da tale data sostituirà, a tutti gli effetti, la propria precedente Ordinanza n. 1949/2006-2477/2013 come successivamente modificata ed integrata, che si intende abrogata.

Porto Venere, 24.03.2015

